

**PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE**

**VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 49 DEL 10/10/2003**

VERBALE:

Letto, approvato e  
sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

**IL DIRETTORE**

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della  
presente deliberazione al-  
l'Albo Pretorio è iniziata il  
giorno 25 OTT. 2003  
e vi rimarra' per 15 giorni  
consecutivi .

**IL DIRETTORE**

ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è  
divenuta esecutiva ai sensi  
dell'art. 134 - 3° comma -  
del Testo Unico di cui al D.  
Lgs. 18/08/2000, n. 267.

25 OTT. 2003  
Seravezza,

**IL DIRETTORE**

**OGGETTO:** Modalità di pagamento delle sanzioni  
pecuniarie ex art. 164 D. Lgs. 490/99 e dello 0.5 per  
mille ex art. 10 L.R. 79/98.

L'anno duemilatre, addì dieci del mese di ottobre alle  
ore 15,30 presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane in  
Castelnuovo Garfagnana, si è riunito il Consiglio  
Direttivo dell'Ente Parco, nominato con deliberazione  
del Consiglio Regionale della Toscana n° 306 del 9  
novembre 1999.

Presiede il Sig. **LUIGI GRASSI**.

Sono presenti componenti n°7, Assenti n°5

(A = Assente P = Presente)

<b>PAOLO CATTANI</b>	<u>P</u>
<b>GIOVANNI CORRIERI</b>	<u>A</u>
<b>PIERO SACCHETTI</b>	<u>P</u>
<b>AGOSTINO NINO FOLEGNANI</b>	<u>P</u>
<b>VINCENZO COLASANTI</b>	<u>A</u>
<b>CRISTOFORO FELICIANO RAVERA</b>	<u>P</u>
<b>ALBERTO ABRAMI</b>	<u>A</u>
<b>GIANCARLO VOLPINI</b>	<u>P</u>
<b>CHRISTIAN DAIMO</b>	<u>A</u>
<b>GIUSEPPE NARDINI</b>	<u>P</u>
<b>EZIO GINO RONCHIERI</b>	<u>A</u>
<b>LUIGI GRASSI</b>	<u>P</u>

Responsabile procedimento amministrativo  
- Arch. **RAFFAELLO PUCCINI**

Partecipa il Direttore dell'Ente  
- Dott. **ANTONIO BARTELLETTI**

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**RICORDATO** che le procedure di valutazione di impatto ambientale prevedono che il richiedente sia tenuto al versamento, a favore del Parco, di una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzarsi;

**VISTA** la delibera di Consiglio direttivo n. 13 del 21 marzo 2000, che al punto f) stabilisce che il richiedente sia tenuto al versamento di una somma forfetaria pari a lire 1.000.000 (ridotta a lire 800.000 per i siti estrattivi di minime dimensioni) per ogni piano o progetto di cava sottoposto a V.I.A. e per ogni anno di lavorazione/autorizzazione richiesto;

**VISTA** la delibera di Consiglio direttivo n. 38 del 24 ottobre 2000, che al punto d) concede al richiedente la facoltà di dilazionare il pagamento della somma pari allo 0,5 per mille con rate annuali di pari importo, oltre gli interessi di legge, a fronte di garanzia fidejussoria;

**VISTA** la delibera di Consiglio direttivo n. 12 del 28 aprile 2000, che stabilisce modalità di applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 164 del D. Lgs. 490/99 in materia di violazioni al vincolo paesaggistico;

**VISTA** la delibera di Consiglio direttivo n. 14 del 9 aprile 2001, che stabilisce la possibilità di rateizzare il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 164 del D. Lgs. 490/99 in materia di violazioni al vincolo paesaggistico;

**CONSIDERATO** che la possibilità di rateizzare somme non ingenti, comporta vantaggi irrisori per l'interessato e di contro costituisce un notevole aggravio di lavoro per gli uffici del Parco che sono tenuti al controllo della regolarità dei pagamenti;

**CONSIDERATO** che, relativamente al pagamento dello 0,5 per mille ex art. 10 L.R. 79/98, la differenziazione tra la somma di lire 1.000.000 per siti estrattivi di dimensioni medio grandi e la somma di lire 800.000 per i siti estrattivi di dimensioni minori, non trova una precisa corrispondenza nella realtà delle cave apuane che, salvo rare eccezioni, è rappresentata per la maggior parte dei casi da cave di dimensioni medie;

**RITENUTO** utile, per il buon funzionamento degli uffici e per l'efficacia dei pagamenti, semplificare le modalità di versamento delle somme dovute come sanzioni pecuniarie ex art. 164 D. Lgs. 490/99 e delle somme dovute come 0,5 per mille ex art. 10 L.R.79/98;

**VISTA** la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

**ESAMINATA** e ritenuta meritevole di approvazione;

**ACQUISITI** e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**a voti unanimi e tutti favorevoli espressi nelle forme di legge**

**DELIBERA**

- 1) di abrogare il punto f) della propria precedente deliberazione n. 13 del 21 marzo 2000, con cui per il pagamento dello 0,5 per mille ex art. 10 L.R. 79/98, si individuavano due somme: la prima pari a lire 1.000.000 per siti estrattivi di dimensioni medio grandi e la seconda pari a lire 800.000 per i siti estrattivi di dimensioni minori;
- 2) di abrogare il punto d) della propria precedente deliberazione n. 38 del 24 ottobre 2000, con cui si concedeva la facoltà di dilazionare il pagamento della somma pari allo 0,5 per mille con rate annuali di pari importo, oltre gli interessi di legge, a fronte di garanzia fidejussoria;
- 3) che il proponente di una procedura di valutazione di impatto ambientale ex legge regionale 79/98, sia tenuto al versamento di una somma forfetaria pari a euro 516,00 per ogni piano o progetto di cava sottoposto a V.I.A. e per ogni anno di lavorazione/autorizzazione richiesto, da congluagliare in seguito alla esatta individuazione delle modalità di calcolo dello 0,5 per mille, una volta definitivamente approvati i contenuti della delibera di Consiglio direttivo n. 13 del 21 marzo 2000 e del relativo allegato;
- 4) di stabilire che il versamento della somma complessiva corrispondente ad ogni piano o progetto di cava sottoposto a V.I.A. e ad ogni anno di lavorazione/autorizzazione richiesto, debba essere effettuato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale e che il mancato versamento costituisca sospensione del procedimento;
- 5) che al trasgressore soggetto alle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 164 del D.Lgs 490/99, sia concessa la facoltà di rateizzare il pagamento della somma individuata come sanzione, secondo le modalità già individuate dalla delibera di Consiglio direttivo n. 14 del 9 aprile 2001, integrate come segue:
  - La possibilità di rateizzazione è concessa a fronte di presentazione da parte del trasgressore di garanzia fidejussoria a copertura delle somme rateizzate;
  - La possibilità di rateizzazione è concessa per il pagamento di sanzioni pecuniarie superiori all'importo di euro 10.000,00;
- 6) di dichiarare con successiva votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.